



COMUNE DI GREVE IN CHIANTI  
Città Metropolitana di Firenze

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con Deliberazione C.C. n. 17 del 21.03.2017 e modificato con Deliberazione C.C. n. 71 del 28/05/2026

## **SOMMARIO**

**Articolo 1 oggetto**

**Articolo 2 competenze**

**Articolo 3 trasparenza e atti a disposizione del pubblico Articolo 4 vigilanza**

**Articolo 5 responsabilità**

**Articolo 6 servizi a pagamento e gratuiti Articolo 7 attività funebri**

**Articolo 8 cremazione e affidamento delle ceneri**

**Articolo 9 cremazione di cadaveri a seguito esumazioni o estumulazioni straordinarie**

**Articolo 10 cremazione dei resti mortali e dei resti ossei**

**Articolo 11 conservazione urne cinerarie**

**Articolo 12 dispersione delle ceneri**

**Articolo 13 inumazione**

**Articolo 14 esumazioni**

**Articolo 15 tumulazioni**

**Articolo 16 deposito provvisorio**

**Articolo 17 estumulazioni**

**Articolo 18 atto di concessione cimiteriale - tumulazione**

**Articolo 19 tumulazione revoca**

**Articolo 20 tumulazione decadenza**

**Articolo 21 oggetti da recuperare**

**Articolo 22 rifiuti cimiteriali**

**Articolo 23 orario**

**Articolo 24 disciplina dell'ingresso**

**Articolo 25 divieti speciali**

**Articolo 26 riti funebri**

**Articolo 27 epigrafi, monumenti, ornamenti sulla sepoltura**

**Articolo 28 fiori e piante ornamentali**

**Articolo 29 materiali ornamentali**

**Articolo 30 attività e cura delle tombe**

**Articolo 31 accoglimento nei cimiteri comunali**

**Articolo 32 cimiteri comunali**

**Articolo 33 obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

**Articolo 34 sanzioni**

**Articolo 35 clausola di adeguamento e revisione**

**Articolo 36 clausole di salvaguardia**

**Articolo 37 disposizioni finali**

## **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente regolamento, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepolture private, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e custodia delle salme.

2. Le finalità di cui sopra vengono perseguite in osservazione delle disposizioni di legge in materia sanitaria, DPR 10 settembre 1990, n. 285 e successive modifiche nonché circolari ministeriali, DPR 254/2003 e successive modifiche sulla gestione dei rifiuti sanitari, leggi e regolamenti regionali in materia di cremazione e dispersione ceneri.

## **Articolo 2 - Competenze**

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del comune sono esercitate dal sindaco, quale ufficiale di governo, e dalla competente Azienda USL.

2. Il Comune di Greve in Chianti ad oggi gestisce i servizi di polizia mortuaria in economia: le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate con il Regolamento degli Uffici e dei Servizi di cui all'art. 89 del D.Lgs. 267/2000.

## **Articolo 3 – Trasparenza e atti a disposizione del pubblico**

1. Presso il cimitero comunale di Greve in Chianti capoluogo, su supporto cartaceo ed in avvenire anche informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, sono depositati i registri in duplice copia di tutti i cimiteri attivi riferiti all'anno in corso; gli addetti cronologicamente e quotidianamente registrano tutte le operazioni relative alle sepolture che avvengono in ogni singolo cimitero. Annualmente una copia di tali registri è depositata presso l'Ufficio dello Stato Civile del comune e una copia rimane all'interno dei locali annessi al cimitero comunale di Greve in Chianti capoluogo.

2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nel cimitero di Greve in Chianti capoluogo:

- a) copia del presente regolamento;
- b) tariffario concernente le prestazioni cimiteriali;

## **Articolo 4 - Vigilanza**

1. Il comune esercita il controllo e la vigilanza in materia. L'Azienda USL è competente per gli aspetti igienico-sanitari.

2. Il comune vigila sul corretto esercizio dei servizi funebri da parte delle imprese esercenti l'attività funebre, il trasporto, il disbrigo pratiche funebri, secondo le normative vigenti.

3. È fatto divieto ai soggetti esercenti l'attività funebre, sia all'ingresso che nell'interno degli uffici e strutture comunali, delle strutture socio-sanitarie assistenziali, delle case di riposo o simili, di fare e/o promettere offerte e contrattazioni attinenti le attività funebri, cimiteriali o a esse accessorie e correlate, connesse o conseguenti. I rispettivi rappresentanti legali sono direttamente responsabili di eventuali manifestazioni moleste o indecorose o conseguenti ad atti di concorrenza per procurare la fornitura dei propri servizi e prodotti.

## **Articolo 5 - Responsabilità**

1. Il Comune si impegna a garantire la sicurezza di persone e beni all'interno delle aree cimiteriali. Tuttavia, l'Amministrazione declina ogni responsabilità per danni o eventi accidentali riconducibili ad azioni compiute da visitatori o terzi durante l'orario di chiusura e di non accessibilità del pubblico, a condotte poste in essere da soggetti estranei al personale di servizio, ad un uso improprio, negligente o difforme dalle norme di strumenti e attrezzature messi a disposizione dell'utenza.

## **Articolo 6 - Servizi a pagamento e gratuiti**

1. Tutti i servizi sono sottoposti al pagamento di tariffe i cui criteri, sono stabiliti da deliberazioni allo scopo predisposte e dal presente regolamento. La modifica della disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi non comporta modifica del presente regolamento.

2. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento e precisamente:

a) l'inumazione, intesa come processo includente la sepoltura, l'apposizione del cippo identificativo, la manutenzione della fossa fino all'esumazione ordinaria, compresa, per i defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari e che siano deceduti nel comune o residenti in esso al momento del decesso. Nell'ipotesi di persone decedute nel comune, ma residenti in altro comune, i relativi oneri sono a carico del comune di residenza, così come nel caso di inumazione in altro comune, dove sia avvenuto il decesso, di persone residenti, gli oneri della inumazione sono a carico del comune di residenza;

b) l'esumazione ordinaria, alla scadenza del turno ordinario di rotazione dei campi comuni, di cadaveri di defunti indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali esumazioni vi sia il disinteresse da parte dei familiari;

c) la deposizione in ossario comune delle ossa rinvenute in occasione delle esumazioni, salvo che non sia preventivamente richiesto dagli aventi titolo la loro raccolta per la conservazione in una sepoltura;

d) la fornitura della bara e il trasporto funebre di cadaveri di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia il disinteresse da parte dei familiari, decedute o residenti nel comune al momento del decesso;

3. Lo stato di indigenza o di appartenenza a famiglia bisognosa è dichiarato dal servizio sociale, in attuazione alla legge 8 novembre 2000, n.328, nonché alle leggi regionali ad essa conseguenti e attuative.

4. La situazione di disinteresse da parte dei familiari si qualifica con l'assenza, univoca, permanente e non contraddetta, di comportamenti rivolti a provvedere alla sepoltura che non intervengano entro 72 ore dal decesso. Qualora, successivamente al decesso o alla sepoltura, i familiari provvedano, comunque, ad atti di interesse per la salma o il cadavere, l'eventuale fornitura gratuita del feretro o l'eventuale onere per il trasporto al cimitero, così come ogni altra spesa sostenuta dal comune in conseguenza del decesso e per la sepoltura, quale ne sia la pratica cui sia stato fatto ricorso, sono considerate anticipazioni effettuate in conto terzi e vanno rimborsate al comune.

5. Per familiari, ai fini dell'applicazione delle norme del presente articolo, nonché delle altre norme di legge e regolamento che fanno riferimento al disinteresse da parte dei familiari, si intendono, il coniuge e, in difetto, i parenti più prossimi individuati secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile.

## **Articolo 7 – Attività funebri**

1. I soggetti che esercitano l'attività funebre nel comune dovranno essere in possesso dei titoli autorizzativi di cui alla attività considerate dall'art. 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e relativo regolamento di esecuzione e loro successive modifiche, queste ultime in quanto funzioni spettanti all'autorità locale di pubblica sicurezza.

## **Articolo 8 – Cremazione e affidamento delle ceneri**

1.L' autorizzazione alla cremazione è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso nel rispetto della volontà espressa dal defunto o, in mancanza di questa, dal coniuge o dai parenti più prossimi. E' necessario il rilascio del certificato del medico necroscopo nel quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato insieme ad altro certificato dove venga attestato la non presenza di protesi elettro-alimentate; tali certificati non necessitano di autenticazione di firma del medico certificante.

2.Il provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 indica gli eventuali affidatari dell'urna cineraria.

3.Soggetto affidatario dell'urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari più prossimi.

4.Il soggetto affidatario dell'urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in cui viene indicato il luogo di destinazione dell'urna cineraria: tale documento, conservato presso l'impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.

5.Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme , salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria

6.L'affidatario dell'urna cineraria indicato dal defunto può rinunciare all'affidamento. Tale rinuncia deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale di stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.

7.In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 80, comma 3 e 6 del DPR 285/1990.

## **Articolo 9 Cremazione di cadaveri a seguito di esumazione o estumulazione straordinarie**

1.La cremazione dei cadaveri che, in precedenza, siano stati inumati o tumulati nei cimiteri comunali, è rilasciata dall'ufficiale di stato civile, nel rispetto delle procedure previste dalle vigenti disposizione di legge.

## **Articolo 10 Cremazione dei resti mortali e dei resti ossei**

1.Per resti mortali si intendono gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi decorsi dieci anni dalla inumazione o trenta anni dalla tumulazione stagna.

2.Qualora in occasione di esumazioni o di estumulazioni si rinvenivano resti mortali di cui gli aventi titolo dispongano per la cremazione, l'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale di stato civile.

## **Articolo 11 Conservazione urna cineraria**

1. L'urna sigillata contenente le ceneri può essere:

- a) tumulata;
- b) inumata;
- c) conservata all'interno del cimitero in ossarini, loculi o cappelle private;
- d) consegnata al soggetto affidatario;

2. In tutti i cimiteri comunali dove la struttura del cimitero lo consente e c'è disponibilità, è possibile la inumazione o tumulazione dell'urna cineraria in ossarini o all'interno di loculi di coniugi o parenti affini fino al 2° grado.

3. Qualora sia richiesta l'inumazione dell'urna cineraria, dovrà essere impiegata urna in materiale resistente agli agenti degradanti per il periodo di prevista inumazione, al fine di consentire la conservazione dell'urna senza alterazioni tali da permettere una qualche dispersione delle ceneri contenutevi.

### **Articolo 12 Dispersione delle ceneri**

1. L'autorizzazione alla dispersione delle ceneri ai sensi dell'art. 3 comma 1, lettera c) e d) della L.130/2001 è rilasciata dal comune nel quale è avvenuto il decesso previo accertamento dell'espressa volontà del defunto da parte dell'ufficiale di stato civile.

2. La dispersione delle ceneri è consentita nei luoghi individuati dall'art. 3, comma 1, lett. c) della L. 130/2001 e precisamente: in aree a ciò appositamente destinate all'interno dei cimiteri, in natura o in aree private; la dispersione in aree private deve avvenire all'aperto e con il consenso dei proprietari e, non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro; la dispersione delle ceneri è in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall'art. 3, comma 1, numero 8), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada); la dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.

3. La dispersione delle ceneri in un comune diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso richiede l'autorizzazione di cui al comma 1 ed il nulla osta del comune nel quale è effettuata la dispersione.

4. Nel caso in cui la dispersione delle ceneri avvenga in mare il nulla osta è rilasciato dal comune dove l'urna viene imbarcata per la dispersione se diverso da quello nel quale è avvenuto il decesso.

### **Articolo 13 - Inumazione**

1. L'inumazione, consistente nel collocamento del feretro in fossa scavata nel terreno vegetale, rispondente alle prescrizioni vigenti, ha luogo di norma nei campi considerati all'articolo 58 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, nelle aree a ciò destinate.

2. Per l'inumazione di cadaveri è d'obbligo l'uso di cassa di legno avente i requisiti stabiliti dall'articolo 75 del DPR 10 settembre 1990, n. 285. È ammesso l'utilizzo di casse di materiale diverso dal legno, se autorizzato dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 285/1990. All'interno della cassa potranno essere inseriti enzimi per accelerare la mineralizzazione.

### **Articolo 14 - Esumazioni**

1. Nei cimiteri il turno ordinario di esumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 DPR n.285/1990 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad esumazioni ordinarie quelle successive al primo decennio in base a disposizioni del Responsabile del Settore cimiteri.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno.

3. Eccezionalmente, possono essere eseguite esumazioni prima del decorso del turno ordinario di rotazione nei casi regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. I periodi in cui siano previste le operazioni di esumazione sono resi noti con l'affissione di specifici avvisi all'ingresso del cimitero interessato, nonché con informazione diretta ai familiari.

5. Le operazioni di esumazione, quale ne sia il momento in cui avvengano, sono eseguite dal personale cimiteriale comunale. L'operazione di esecuzione dell'esumazione ha luogo senza la presenza di persone diverse dagli operatori autorizzati, adottando gli accorgimenti caso per caso idonei od opportuni per sottrarle alla vista di chi frequenta il cimitero. Se richiesto, può essere consentita la presenza di familiari o persone legate al defunto da particolari vincoli affettivi, possibilmente nel numero più ridotto possibile, al fine di evitare che si abbiano, anche potenzialmente, situazioni di pericolosità.

6. Constatando l'avvenuta completa scheletrizzazione, trovano applicazione le disposizioni dell'articolo 85, comma 1 D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285: i resti rinvenuti possono essere tumulati in ossarino, depositati in ossario comune o inviati al crematorio per essere cremati, previa domanda degli aventi diritto.

7. Qualora al contrario non risulti avvenuta la completa scheletrizzazione, sono adottati i trattamenti considerati dalla circolare del Ministero della sanità n. 10 del 31 luglio 1998, salvo che la regione non adotti norme regolamentari differenti, nel qual caso prevalgono quelle di più recente emanazione: il resto mortale viene rinumato nella stessa fossa di origine del cadavere.

8. Il tempo di reinumazione viene stabilito in cinque anni nel caso in cui non si ricorra a sostanze biodegradabili, due anni nel caso in cui si faccia ricorso a dette sostanze.

9. Le esumazioni ordinarie sono soggette al pagamento della tariffa all'uopo predisposta da apposita deliberazione di Giunta comunale.

### **Articolo 15 - Tumulazione**

1. La tumulazione consiste nella sepoltura di feretri, cassette di resti o urne cinerarie in opere murarie – loculi – costruite dal comune.

2. I posti destinati all'accoglimento di feretri per la sepoltura a sistema di tumulazione sono costruiti nel rispetto delle caratteristiche stabilite dalle norme vigenti. Il termine "loculo" è riferito sempre al singolo posto feretro.

3. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure:

lunghezza : m. 2,25, altezza : m. 0,70 e larghezza : m. 0,75.

A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'articolo 76, commi 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

4. All'interno della cassa possono essere inseriti enzimi per accelerare la mineralizzazione.

### **Articolo 16– Deposito provvisorio**

1. A richiesta opportunamente motivata, delle famiglie dei defunti, o di coloro che rappresentano, il feretro può essere temporaneamente deposto in apposito loculo “provvisorio”, previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
2. La conservazione in loculo provvisorio è ammessa nello stesso cimitero di sepoltura definitiva, alla condizione che vi sia la disponibilità degli appositi loculi all'uopo predisposti.
3. La durata del deposito provvisorio è fissata nel limite massimo di due anni, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di tre anni.
4. La tariffa di utilizzo del deposito provvisorio è calcolata in periodi di novanta giorni, dal giorno della tumulazione provvisoria.
5. E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie; in tali ipotesi è consentita la conservazione, anche senza l'utilizzo di ossarini, delle cassette ossario e delle urne anche in appositi locali eventualmente disponibili nel cimitero, oppure anche in altro cimitero del comune.

### **Articolo 17- Estumulazioni**

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
  - a) sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della relativa concessione cimiteriale;
  - b) sono estumulazioni straordinarie quelle eseguite a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel loculo sia inferiore ai 20 anni e quelle su ordine dell'Autorità Giudiziaria;
2. Le estumulazioni ordinarie e le estumulazione straordinarie ,sono sottoposte al pagamento della tariffa prevista.
3. Quando all'atto della estumulazione si sia constatato che non è pienamente completato il processo di scheletrizzazione, il corpo è ricollocato nel loculo, previa l'adozione delle misure necessarie ad assicurare la perfetta tenuta del feretro, oppure collocato in inumazione nell'ambito, di norma, del medesimo cimitero oppure in altro cimitero del comune, oppure avviato alla cremazione, se richiesto dai familiari.
4. Nel caso in cui il cadavere abbia completato il processo di scheletrizzazione, le ossa rinvenute in occasione della estumulazione vengono raccolte e collocate in forma indistinta nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda di conservazione per tumularle in ossarini o in altri loculi di coniugi o parenti affini fino al 2° grado, ovvero per cremarle.
5. Le operazioni di estumulazione previo parere favorevole dell'azienda USL saranno adottate con ogni cautela necessaria ad evitare situazioni di disagio ai parenti ed i visitatori del cimitero, nel rispetto delle salme e dei resti estumulati; gli spazi interessati alle operazioni di estumulazione saranno opportunamente delimitati e protetti per impedire l'accesso ad estranei e per garantire la riservatezza delle operazioni; un apposito avviso verrà affisso in prossimità dei loculi e degli ossarini interessati.

### **Articolo 18 – Atto di concessione cimiteriale - tumulazione**

1. Nei cimiteri può essere concesso l'uso di uno o di più loculi per sepolture a sistema di tumulazione.
2. Le concessioni hanno durata di anni trenta (30) dalla data di stipula del contratto.

3. La concessione può essere effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, se e in quanto ne sussista la disponibilità, per le persone per le quali concorrano entrambe le seguenti condizioni:

- a) avere età superiore a 80 anni;
- b) rispetto dei requisiti per l'accoglimento nei cimiteri comunali di cui all'art. 31.

4. La concessione può essere parimenti effettuata anche in assenza di feretro da tumulare, se e in quanto ne sussista la disponibilità, per le persone per le quali concorrano tutte le seguenti condizioni:

- a) avere età superiore a 75 anni;
- b) rispetto dei requisiti per l'accoglimento nei cimiteri comunali di cui all'art. 31.
- c) avere un figlio/a (discendente di I° grado in linea retta) affetto/a da una disabilità irreversibile (non rivedibile).

5. Sempre qualora ne sussista la disponibilità, può essere effettuata una concessione, senza feretro da tumulare, in favore di persona affetta da una disabilità irreversibile (non rivedibile). In questo ultimo caso la concessione avrà durata di anni trenta (30) dalla data di tumulazione.

#### **Art. 19 - Tumulazioni - Revoca**

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà del comune ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.

2. Verificandosi queste necessità, la concessione in essere viene revocata, previo accertamento da parte del comune dei relativi presupposti.

3. Il comune dovrà dare notizia ai concessionari, se noti, dell'ordinanza sindacale assunta per l'esecuzione di quanto sopra; ove essi non sia noti o reperibili verrà affisso apposito preavviso presso l'ingresso del cimitero interessato.

#### **Art. 20 - Tumulazione - Decadenza**

1. La decadenza della concessione sussiste ed è dichiarata nei seguenti casi:

- a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretri, cassette ossario, urne cinerarie, per le quali era stata richiesta;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione

2. La pronuncia della decadenza della concessione, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi diritti.

#### **Art. 21 – Oggetti da recuperare**

1. Qualora nel corso di esumazioni ed estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al personale del cimitero al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai familiari e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al familiare e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio polizia mortuaria.

## **Art. 22 – Rifiuti cimiteriali**

1. I rifiuti cimiteriali sono classificati come rifiuti urbani ai sensi dell'art.184 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e definiti dall'art. 2, comma 1 , lettere e) ed f) del DPR 15 luglio 2000, n. 254 come segue:

a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti in casse utilizzate per inumazione o tumulazione:

- assi e resti delle casse utilizzate per la sepoltura
- simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (per. es maniglie)
- avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
- resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali:

- materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, terre di scavo, murature e similari;

- altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione sopra descritti devono essere gestiti in maniera separata dalle altre tipologie di rifiuti secondo le apposite norme e procedure dettate al riguardo dal DPR 254/2003 ed essere avviate al recupero ove possibile, o smaltiti in impianti autorizzati.

3. I rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), numero 1 del DPR n. 254/2003 possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale oppure avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati.

4. Nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2, comma 1, lettera f) numero 2) del DPR: n. 254/2003.

5. I materiali di risulta della manutenzione del verde, gli avanzi e gli scarti dei fiori e delle piante possono essere avviati anche ad auto-compostaggio.

## **Art. 23 - Orario**

1. I cimiteri comunali sono aperti e accessibili al pubblico, secondo gli orari stagionali definiti con provvedimento del Sindaco che stabilisce anche le gli orari di ingresso dei feretri, delle cassetine dei resti ossei e delle urne cinerarie per la relativa sepoltura.

2. I visitatori sono tenuti a rispettare tassativamente tali orari.

3. Il cartello con l'orario in vigore deve essere sempre apposto e ben visibile all'ingresso di ciascuna area cimiteriale insieme ad ogni atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per il pubblico.

## **Art. 24 - Disciplina dell'ingresso**

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.

2. E' vietato l'ingresso:

a) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;

b) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;

c) ai fanciulli di età inferiore ai 6 anni, quando non siano accompagnati da adulti;

3. Per motivi di salute o di età, il personale del cimitero può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, ove ciò sia possibile.

### **Art. 25 - Divieti speciali**

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo e in specie:

a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;

b) entrare in bicicletta, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

c) introdurre oggetti irriverenti;

d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;

e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;

f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;

g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori, distribuire indirizzi e volantini pubblicitari;

i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, senza la preventiva autorizzazione del personale del cimitero;

l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;

m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;

n) assistere da vicino alle operazioni di esumazione o estumulazione da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal personale del cimitero;

o) qualsiasi attività commerciale non autorizzata dal comune;

2. Chiunque tenga, all'interno del cimitero, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunci discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto al cimitero, diffidato a uscire immediatamente dal cimitero.

### **Art. 26 - Riti funebri**

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, nel rispetto delle libertà inviolabili delle persone, sia per il singolo defunto che per collettività di defunti.

### **Art. 27 - Epigrafi, monumenti, ornamenti sulla sepoltura**

1. Ogni iscrizione, comunemente denominata anche epigrafe, può contenere le generalità del defunto nonché la data di nascita e di morte.

2. Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue purchè il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

3. Verranno rimosse d'ufficio, con oneri integralmente a carico dei responsabili se noti o dei concessionari negli altri casi, le epigrafi contenenti errori di scrittura o frasi non conformi al luogo di sepoltura.

4. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero e simili.

5. Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

6. E' vietata l'apposizione di qualsiasi altro oggetto o materiale lungo il perimetro esterno della tomba. Eventuali installazioni abusive verranno rimosse d'ufficio.

#### **Art. 28 - Fiori e piante ornamentali**

1. E' ammessa la piantumazione e la collocazione, in terra o in vaso, di piante erbacee solo ed esclusivamente entro il perimetro della tomba e purché le stesse al loro massimo sviluppo non superino l'altezza massima di metri 1 non invadano le tombe o i passaggi attigui; è a carico dei concessionari la cura e la potatura delle piante affinché queste non superino la suddetta misura.

2. E' vietata la piantumazione o la collocazione di alberi e arbusti o, comunque, di piante aventi un tronco legnoso.

3. Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o deposti.

4. Allorché i fiori e le piante ornamentali, anche artificiali, siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o le tombe il personale del cimitero provvederà a togliere o sradicare e provvede alla loro distruzione.

5. In tutti i cimiteri ha luogo, nei periodi opportuni, la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

#### **Art. 29 - Materiali ornamentali**

1. Nei cimiteri saranno rimossi d'ufficio le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale sono state collocate.

2. Il personale del cimitero provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o resa nota all'interno del cimitero, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

#### **Art. 30 - Attività e cura delle tombe**

1. I concessionari che affidino a soggetti terzi la cura e manutenzione dei sepolcri di cui siano titolari, sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 31 - Accoglimento nei cimiteri comunali**

1. Fermo restando quanto disposto dall'art. 50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nei cimiteri del Comune di Greve in Chianti hanno diritto di accoglimento, nei limiti della disponibilità dei posti e delle aree, i defunti (cadaveri, resti ossei/mortali e ceneri):

- a) Che siano nati nel territorio del Comune di Greve in Chianti;
- b) che risultino essere stati residenti nel Comune di Greve in Chianti;

c) che non risultino essere stati residenti nel Comune di Greve in Chianti ma che abbiano avuto ascendenti o discendenti di primo grado in linea retta (genitori o figli) residenti nel Comune di Greve in Chianti.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo del decesso, sono parimenti accolti i defunti aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata, individuale o di famiglia, esistente in uno dei cimiteri del comune.

### **Art. 32 - Cimiteri comunali**

1. Ai fini dell'accoglimento dei defunti nei singoli cimiteri, il comune di Greve in Chianti è suddiviso come segue:

#### **A) CIMITERI PRINCIPALI**

Detti cimiteri, di cui al seguente elenco, possono essere oggetto di trasferimento, adeguamento e/o ampliamento ed in questi possono essere eseguite sepolture a terra, tumulazioni in loculi o/e tumulazioni di resti mortali in ossarini:

- Greve in Chianti capoluogo
- Strada in Chianti
- Panzano in Chianti
- San Polo in Chianti
- Lucolena
- Dudda
- Montefioralle

#### **B) CIMITERI MINORI ovvero "Cimiteri di Campagna"**

In detti cimiteri, di cui al seguente elenco, si possono eseguire esclusivamente sepolture a terra:

- Casole
- Cintoia Alta
- Lamole
- Mugnana
- Petriolo
- Poneta
- San Cresci
- San Martino in Valle

### **Art. 33 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri**

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3. Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma;
- c) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi e in qualsiasi momento;
- d) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica e a sorveglianza sanitaria, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

#### **Art. 34 - Sanzioni**

1. Per le infrazioni al presente regolamento, oltre alle disposizioni di cui agli articoli 338, 339, 340, 344 e 358, comma 2 del testo unico delle leggi sanitarie e dell'articolo 107 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, in quanto applicabili, si applicano le disposizioni dell'art. 7 bis decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche.

2. Se le infrazioni sono commesse da personale dipendente del comune, oltre alla sanzione di cui al comma precedente, ha avvio procedimento disciplinare a termini del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

#### **Art. 35 - Clausola di adeguamento e revisione**

1. Nell'eventualità che vengano emanate norme di rango superiore, e prevalenti, che risultino incompatibili con le disposizioni del presente regolamento, queste ultime si intendono direttamente adeguate, senza che si renda necessaria modificazione regolamentare.

#### **Art. 36 - Clausole di salvaguardia**

1. Le disposizioni del presente Regolamento non pregiudicano e fanno salve le disposizioni dell'Unione europea vigenti nelle materie da esso regolate.

#### **Art. 37 - Disposizioni finali**

1 - Per quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia.